ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 10-57

del 1° aprile 1957

che modifica la decisione N° 5-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung»

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 65 del Trattato,

Vista la decisione N° 5-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung» *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 29/56),*

Considerando che le società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling», società a responsabilità limitata, ammettono, in virtù dei loro accordi sull'introduzione di una disciplina commerciale e conformemente all'articolo 9 n° 3 della decisione dell'Alta Autorità N° 5-56, quali commercianti all'ingrosso di prima mano, durante un periodo transitorio che va fino alla chiusura dell'esercizio carboniero 1956-1957, anche i commercianti all'ingrosso che, pur non rispondendo ai criteri generali ammessi dall'Alta Autorità circa l'obbligo di raggiungere determinati tonnellaggi limite,

— sono stati nondimeno già approvvigionati quali commercianti all'ingrosso di prima mano nell'esercizio carboniero 1955/1956,

— oppure comprovano di aver soddisfatto, durante l'esercizio carboniero 1955/1956, alle condizioni previste in tale periodo per l'approvvigionamento quali commercianti all'ingrosso di prima mano,

Considerando che alla fine di tale periodo transitorio l'applicazione della disciplina commerciale avrebbe per conseguenza che un numero considerevole dei commercianti all'ingrosso di prima mano, finora ammessi, non sarebbe più autorizzato in avvenire ad acquistare direttamente dall'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling»,

Considerando che appare pertanto necessario prorogare tale disciplina transitoria fino al 30 giugno 1957, per dare alle società minerarie interessate la possibilità di modificare, in base alle esperienze acquisite durante l'esercizio carboniero trascorso, la disciplina finora in vigore per l'ammissione di commercianti all'ingrosso di

prima mano, allo scopo di evitare per quanto possibile una riduzione del numero dei commercianti all'ingrosso ammessi e di adattare meglio la disciplina attuale alle necessità del mercato,

Vista la domanda delle società minerarie interessate in data 25 marzo 1957, tendente a prorogare a tal fine la regolamentazione transitoria,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato l'accordo stipulato dalle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling», società a responsabilità limitata, in base al quale continuano ad essere ammessi quali commercianti all'ingrosso di prima mano anche i commercianti all'ingrosso:

— che già sono stati approvvigionati quali commercianti all'ingrosso di prima mano nell'esercizio carboniero 1955/1956,

— oppure che comprovano di aver soddisfatto, durante l'esercizio carboniero 1955/1956, alle condizioni previste in tale periodo per l'approvvigionamento quali commercianti all'ingrosso di prima mano.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore alla data della sua notifica alle società minerarie interessate e cesserà di aver vigore il 30 giugno 1957.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 1° aprile 1957.

Per l'Alta Autorità

Il Vicepresidente

A. COPPÉ

DECISIONE N° 11-57

del 1° aprile 1957

che modifica la decisione N° 6-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Präsident Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung»

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 65 del Trattato,

Vista la decisione N° 6-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Präsident Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung» *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 43/56),*

Considerando che le società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Präsident», società a responsabilità limitata, ammettono, in virtù dei loro accordi sull'introduzione di una disciplina commerciale e conformemente all'articolo 9 n° 3 della decisione dell'Alta Autorità N° 6-56, quali commercianti all'ingrosso di prima mano, durante un periodo transitorio che va fino alla chiusura dell'esercizio carboniero 1956-1957, anche i commercianti all'ingrosso che, pur non rispondendo ai criteri generali ammessi dall'Alta Autorità circa l'obbligo di raggiungere determinati tonnellaggi limite,

— sono stati nondimeno già approvvigionati quali commercianti all'ingrosso di prima mano nell'esercizio carboniero 1955/1956,